

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Statuto d'autonomia

1. L'Università degli Studi della Tuscia (d'ora in poi "l'Ateneo") si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto, espressione della sua autonomia e adottato in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato sull'ordinamento universitario.

Art. 2

Principi e finalità

1. L'Ateneo è una istituzione pubblica, espressione di una comunità che persegue, attraverso le sue diverse componenti, le finalità della conoscenza e della formazione.
2. L'Ateneo afferma la propria natura indipendente e pluralistica, secondo i principi dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri paesi di tutto il mondo. Persegue i fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e dell'insegnamento.
3. L'Ateneo si fonda sul legame inscindibile tra didattica e ricerca. Promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo della società e della persona, l'elaborazione di un sapere critico e di una cultura fondati sui valori della pace, della tolleranza, della responsabilità, del rispetto dei diritti fondamentali, della sostenibilità sociale e ambientale. L'Ateneo inoltre favorisce la valorizzazione e la diffusione della conoscenza attraverso la promozione di iniziative di terza missione, al fine di catalizzare il progresso culturale, sociale ed economico.
4. L'Ateneo valorizza e sostiene la dimensione europea e internazionale delle proprie attività. Coopera con le altre istituzioni europee e internazionali, favorisce lo scambio culturale e la mobilità. Promuove attività di ricerca che coinvolgano istituzioni, ricercatrici e ricercatori italiani e di altra nazionalità, incentiva programmi di formazione che rafforzino la capacità di richiamo di personale docente, studentesse e studenti.
5. L'Ateneo garantisce la dignità della persona nel contesto lavorativo, la prevenzione e la rimozione di ogni forma di discriminazione e il rispetto dei principi di pari opportunità e di merito nell'accesso allo studio, al lavoro, alla ricerca e agli organi. Sostiene i principi di equità, uguaglianza inclusione, pari opportunità e rispetto delle diversità di genere.
6. L'Ateneo persegue le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, efficacia ed efficienza dei servizi nell'ambito di un sistema integrato di assicurazione della qualità e di sostenibilità economico-finanziaria.
7. L'Ateneo riconosce nella valutazione lo strumento volto ad assicurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture,

l'adeguatezza dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi di governo.

8. L'Ateneo assume a motto ispiratore della propria opera le parole di San Bernardo: *Sunt qui scire volunt ut aedificent ... Et Charitas est.*

Art. 3

Principi di comportamento e Codice etico

1. L'Ateneo adotta un Codice etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta delle componenti della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con Decreto Rettorale, contiene norme volte a evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale nonché ad assicurare che le attività di ricerca siano svolte nel rispetto dei principi etici definiti dalla normativa internazionale, europea, nazionale e di Ateneo. Il Codice individua, altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.
3. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto alla conoscenza del Codice etico; è compito dell'Ateneo prevedere modalità che ne garantiscano la diffusione.
4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dalla Commissione etica di cui al successivo art. 20.
5. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 4

Ricerca

1. L'Ateneo riconosce la funzione primaria della ricerca, il suo ruolo centrale per l'avanzamento delle conoscenze e il suo nesso inscindibile con la didattica.
2. Nell'esercizio della propria responsabilità strategica, l'Ateneo promuove la ricerca di base e applicata nel rispetto della specificità delle diverse aree culturali e scientifiche nonché delle finalità di istituzione pubblica.
3. L'Ateneo garantisce al personale docente e alle strutture scientifiche piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, sono garantiti ai singoli la possibilità di accesso a finanziamenti e l'uso delle strutture e delle strumentazioni, in una prospettiva di impiego razionale e sostenibile delle risorse.
4. L'Ateneo valorizza il merito e le capacità.
5. L'Ateneo favorisce la disseminazione e il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno, incentivandone il deposito da parte del personale docente nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico per assicurarne la più ampia

propagazione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

6. Le invenzioni e i brevetti, risultato delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sono disciplinati dal Regolamento brevetti di Ateneo.

7. La valutazione delle attività e dei risultati della ricerca è riservata al Nucleo di Valutazione nonché agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 5

Didattica

1. L'Ateneo garantisce al personale docente libertà da ogni condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.

2. L'Ateneo riconosce l'importanza strategica della progettazione della propria offerta formativa ai fini della realizzazione dei propri obiettivi istituzionali.

3. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, organizzando e coordinando le relative attività e rilasciando, al completamento dei percorsi, i rispettivi titoli di studio. Svolge, inoltre, ogni altro tipo di attività didattica, inclusa la formazione permanente.

4. I corsi di dottorato rappresentano una priorità strategica dell'Ateneo e sono finalizzati a una formazione altamente specializzata in ambito scientifico e professionale.

5. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle di orientamento e tutorato, nel rispetto delle linee generali definite dagli organi di governo.

6. L'Ateneo favorisce il miglioramento dei metodi di insegnamento in modo da rispondere alla domanda sociale di formazione interdisciplinare e di conoscenze avanzate.

7. L'Ateneo sostiene la mobilità europea e internazionale della comunità studentesca, in entrata e in uscita.

Art. 6

Terza missione

1. L'Ateneo favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza in funzione dello sviluppo culturale, economico e sociale.

2. L'Ateneo collabora con le istituzioni pubbliche e private e programma le proprie attività di ricerca e di formazione anche tenendo conto della realtà culturale, economica e sociale delle comunità di riferimento.

Art. 7

Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. L'Ateneo organizza attività e servizi in modo da agevolare l'accesso a essi da parte della comunità studentesca. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per garantire l'attuazione del diritto allo studio sancito dagli artt. 3 e 34 della Costituzione e dalle disposizioni di legge. Assicura che sia perseguito l'obiettivo di una piena formazione culturale della comunità studentesca, anche in vista del completamento degli studi da parte di studentesse e studenti iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di

orientamento e di tutorato. S'impegna a favorire il miglioramento delle condizioni della comunità studentesca anche nel territorio e il suo inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche d'integrazione di studentesse e studenti con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.

2. L'Ateneo promuove e valorizza la partecipazione delle studentesse e degli studenti, anche organizzati in strutture associative o di volontariato, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

3. In attuazione delle norme sul diritto allo studio, l'Ateneo promuove, tutela e sostiene le attività culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative della comunità studentesca e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati nonché con associazioni o cooperative che operino nei rispettivi settori.

Art. 8

Rapporti di collaborazione

1. L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nella didattica, nella ricerca e nelle altre attività istituzionali, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, istituzioni di alta cultura, enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa, inoltre, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. A tal fine è istituito un apposito Comitato di sostenitori dell'Università della Tuscia, di nomina rettorale, con funzioni propositive e consultive del Senato Accademico, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. L'Ateneo favorisce, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali e ne condividano i principi.

3. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9

Definizioni

1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

- a) per organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione;
- b) per organi di gestione: il Direttore Generale;
- c) per organi di controllo, consultivi e di garanzia: il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione, il Presidio di Qualità, la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, il Comitato per lo sport universitario, il Collegio di Disciplina, il Comitato Etico, il Comitato Unico di Garanzia, il Garante della comunità studentesca, la Consulta studentesca, la Conferenza di Ateneo e l'*Advisory Board*;
- d) per professori, le professoresse e i professori di prima e di seconda fascia;
- e) per ricercatori, le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- f) per docenti, le professoresse e i professori di prima e di seconda fascia, le ricercatrici e i ricercatori e le figure a queste equiparate dalla legge;
- g) per personale dirigente, le dirigenti e i dirigenti a tempo indeterminato e determinato;

- h) per personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato;
- i) per comunità studentesca, l'insieme delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione ai master e a ogni altro corso di formazione istituito all'Università della Tuscia.

TITOLO II ORGANI

Capo I ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 10 Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo e il garante della sua unità. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità, nel rispetto del pluralismo e dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Spetta al Rettore:
 - a) convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b) emanare lo Statuto e i Regolamenti nonché le rispettive modifiche;
 - c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - d) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo, previo parere del Senato Accademico;
 - e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente;
 - f) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale;
 - g) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e del Direttore Generale;
 - h) esercitare la potestà disciplinare nei confronti di studentesse e studenti;
 - i) proporre al Senato Accademico le determinazioni da adottare nei casi di violazione del Codice etico, per i casi che non rientrino nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - j) designare le persone che rappresentano l'Ateneo presso Enti, aziende, istituzioni, sentiti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza;
 - k) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;
 - l) esercitare ogni altra attribuzione, nell'ambito delle funzioni di cui al c. 1, che sia demandata al Direttore Generale dall'ordinamento universitario e dalla vigente normativa.
3. In caso di necessità e urgenza, il Rettore adotta i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore designa il Pro-Rettore vicario tra professoresse e professori di ruolo di prima fascia a

tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professoressse e professori di ruolo e fuori ruolo. Il Pro-Rettore vicario, le delegate e i delegati restano in carica per tutta la durata del mandato del Rettore che li ha nominati. Nei casi di impedimento o di assenza temporanei del Rettore, il Pro- Rettore vicario esercita compiti di supplenza nell'esercizio di tutte le funzioni rettorali.

5. Il Rettore è eletto tra le professoressse e i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le università italiane e non è rieleggibile. La durata della carica di Rettore è di sei anni.

6. L'elettorato attivo spetta alle professoressse e ai professori di prima e di seconda fascia, alle ricercatrici e ai ricercatori, al personale dirigente a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Spetta, inoltre, alle rappresentanti e ai rappresentanti della comunità studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, nonché al Presidente della Consulta studentesca; gli altri e le altre componenti della Consulta studentesca esprimono un voto ponderato pari a tre voti complessivi.

7. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 19%, nel caso in cui la percentuale di voto dei docenti sia inferiore al 45%; detta percentuale è aumentata di una percentuale del 1% per ogni ulteriore 20% incrementale della percentuale di voto registrata dei docenti.

8. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla professoressa o dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. La convocazione viene pubblicata sul sito e se ne garantisce la massima diffusione.

9. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Decano.

10. Le candidature sono presentate, tramite pubblicazione su un'apposita sezione del sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della Conferenza di Ateneo, corredate di un breve *curriculum*, di una sintesi del programma elettorale e delle firme di un numero di elettrici ed elettori pari al 10% del totale dei voti esprimibili dalle persone aventi diritto. Le candidature sono discusse in Conferenza di Ateneo secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.

11. Nelle prime tre votazioni risulta eletta o eletto chi abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta delle persone aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra le due persone candidate che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza delle persone aventi diritto. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi sia maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione della persona eletta.

12. Il Rettore, nominato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per sei anni.

13. Il Senato Accademico, con maggioranza dei due terzi delle persone che lo compongono, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La delibera del Senato Accademico è adottata su proposta di almeno un

terzo delle persone che lo compongono. La mozione è approvata dal corpo elettorale se riscuote il consenso della maggioranza delle persone aventi diritto al voto, secondo i pesi definiti nei cc. 6 e 7 che precedono. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e si procede a nuove elezioni secondo le regole stabilite nel presente Statuto per il caso di cessazione anticipata della carica. Le modalità e i termini della deliberazione del corpo elettorale sono fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni normative e consultive nonché di indirizzo, raccordo e coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza.

2. In particolare, il Senato Accademico:

- a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'art. 44;
- b) approva il Regolamento Generale di Ateneo e la sua revisione;
- c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonché il Codice Etico;
- d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di terza missione nonché di servizi alla comunità studentesca;
- e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art. 1 *ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
- f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture;
- g) può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10, c. 13 del presente Statuto;
- h) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del Codice Etico, qualora questi non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
- i) definisce i criteri generali per l'uso degli spazi di Ateneo;
- j) fornisce pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
- k) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;
- l) su proposta del Rettore designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra appartenenti alla magistratura amministrativa e contabile e all'avvocatura dello Stato;
- m) esercita tutte le altre attribuzioni che al Senato stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.

3. Il Senato Accademico è costituito con Decreto Rettorale ed è così composto:

- a) il Rettore, che lo presiede;

- b) il Pro-Rettore vicario;
- c) le Direttrici e i Direttori di Dipartimento;
- d) il personale docente, su base elettiva: una persona rappresentante del personale docente di prima fascia e due rappresentanti delle restanti categorie di docenti di ruolo, di cui almeno una professoressa e un professore di seconda fascia, della macroarea scientifico-tecnologica; una persona rappresentante del personale docente di prima fascia e due rappresentanti delle restanti categorie di docenti di ruolo, di cui almeno una professoressa o un professore di seconda fascia, della macroarea umanistico-sociale;
- e) una persona rappresentante per le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato;
- f) tre rappresentanti del personale tecnico- amministrativo di ruolo;
- g) tre rappresentanti della comunità studentesca iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca o a scuole di specializzazione dell'Ateneo, di cui almeno una persona iscritta ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti sia inferiore a sei, resta inalterato il numero totale dei senatori appartenenti alla categoria dei professori di I fascia, mediante l'elezione di un numero corrispondente di persone rappresentanti dei professori di I fascia, elette da tutti i professori di I fascia costituiti in unico corpo elettorale.

Alle sedute del Senato Accademico partecipa altresì, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario.

4. Le macro-aree e le modalità dell'elezione delle componenti e dei componenti del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. La durata in carica della componente elettiva del Senato Accademico è di quattro anni; la durata in carica per le persone rappresentanti della comunità studentesca è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti.

7. Le procedure per il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

9. Salvo i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del Senato Accademico sono prese a maggioranza delle persone aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Rettore.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al c. 1, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza:

- a) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e sedi;
- b) approva, su proposta del Rettore:
 - il bilancio di previsione annuale e triennale, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. Il Consiglio inoltre:

- a) adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprime parere sui Regolamenti di competenza del Senato Accademico, compresi quelli adottati dai Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice Etico;
- b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in tutti i casi nei quali questi non rientrino nella competenza del Direttore Generale o di altri organi di spesa;
- c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
- d) delibera la costituzione degli Uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale dell'Ateneo;
- e) su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, conferisce l'incarico di Direttore Generale;
- f) su proposta del Direttore Generale, assume le determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture decentrate e alla relativa copertura, in conformità con la programmazione triennale di cui al c. 2, lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
- g) fornisce gli indirizzi inerenti alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché gli indirizzi relativi ai compiti del Direttore Generale previsti dal presente Statuto e dalla normativa nazionale;
- h) effettua, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione del personale dirigente e, su proposta del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale;
- i) determina la misura delle indennità di risultato del Direttore Generale e del personale dirigente sulla base degli esiti della valutazione di cui alla lettera precedente;
- j) adotta nei confronti del personale dirigente le misure previste dall'art. 21 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale;
- k) sulla base della proposta del Direttore Generale di cui all'art. 13, c. 2 lett. b) del presente Statuto, approva la programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo;
- l) su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al c. 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
- m) approva, nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata del personale docente formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta

di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;

n) delibera, su proposta del Consiglio di Dipartimento, la stipula dei contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti di altra nazionalità di chiara fama, determinandone il trattamento economico sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio medesimo;

o) adotta, senza la rappresentanza studentesca, i provvedimenti disciplinari concernenti il personale docente dell'Ateneo, su parere vincolante del Collegio di disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 19 che segue;

p) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico delle studentesse e degli studenti, sentita la Consulta studentesca;

q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) cinque componenti individuati a seguito di avvisi pubblici, di cui tre interni e due esterni ai ruoli dell'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale;

c) una persona rappresentante della comunità studentesca eletta tra studentesse e studenti iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Dei tre componenti interni, due persone appartengono al personale docente e una al personale tecnico-amministrativo.

6. I due componenti esterni non devono rivestire ruoli presso l'Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. I tre componenti interni sono designati secondo la seguente procedura:

a) emanazione da parte del Rettore di un avviso pubblico all'interno dell'Ateneo contenente l'invito a presentare le candidature alla carica;

b) una commissione di tre componenti, formata da personalità di alto profilo appartenenti sia al corpo docente sia al personale dirigente e tecnico-amministrativo, designate dal Senato Accademico, redige l'elenco delle candidate e dei candidati in possesso dei requisiti;

c) se il numero delle candidature indicate dalla commissione fra appartenenti al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo è superiore ai posti disponibili, il Rettore presenta al Senato Accademico, previa consultazione, svolta secondo le modalità indicate dal Regolamento Generale di Ateneo, una rosa di candidature almeno doppia rispetto al numero dei componenti da designare;

d) il Senato Accademico designa le persone della componente interna in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale, tenendo conto, per quanto possibile, della provenienza delle candidate e dei candidati che appartengono al personale docente da entrambe le macroaree (scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e dell'esigenza di una adeguata rappresentanza di genere.

Il Direttore Generale e i dirigenti dell'Ateneo non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. Per la nomina delle persone che costituiscono la componente esterna all'Università della Tuscia si ricorre a un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo. Sulle candidature presentate si pronuncia un Comitato nominato dal Rettore. Il Comitato è costituito da tre componenti individuati all'interno del

personale dell'Ateneo, di cui almeno una unità di personale dirigente e una unità di personale tecnico-amministrativo. Il Comitato seleziona una rosa di candidate e di candidati possibilmente superiore a quattro. Il Rettore e il Senato Accademico, nell'ambito della rosa selezionata, designano un componente per parte.

9. Sia per le persone della componente interna sia per le persone della componente esterna all'Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un *curriculum vitae*, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al c. 4. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato Accademico convocato per la nomina delle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione.

10. Il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate, procedendo in fasi distinte per componenti esterni ed interni all'Ateneo.

11. È nominata la persona che raggiunge, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Limitatamente ai posti del Consiglio di Amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, a un ballottaggio tra le e i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. È nominata o nominato chi consegue il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.

12. Ciascuna senatrice e ciascun senatore nelle votazioni di cui ai cc. 10 e 11 ha a disposizione un numero di voti per la componente interna e per quella esterna pari a quello dei componenti del Consiglio da eleggere.

13. Le componenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Le rappresentanti o i rappresentanti della comunità studentesca durano in carica due anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile per una sola volta.

14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale.

15. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.

16. Il Consiglio di Amministrazione adotta un proprio Regolamento di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 13

Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spetta la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, spettano al Direttore Generale le seguenti competenze:

- a) formulare proposte e rilasciare pareri agli altri organi di Ateneo nelle materie di sua competenza;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale del fabbisogno

di personale dirigente e tecnico-amministrativo;

c) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e attribuire al personale dirigente gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che il personale dirigente deve perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto all'art. 41, c. 3;

e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici;

f) dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dirigente e del personale responsabile dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione, nei confronti del personale dirigente, delle misure previste dall'art. 21 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale;

g) proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione del personale dirigenziale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

h) promuovere e resistere alle liti ed esercitare il potere di conciliare e di transigere avvalendosi dell'Ufficio legale o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di avvocate o avvocati del libero foro;

i) fatta salva l'autonomia organizzativa dei Centri autonomi di spesa e fatte salve, altresì, le competenze riservate al personale dirigente dal successivo art. 41, provvedere all'organizzazione e alla gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

j) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

k) presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

l) esercitare la potestà disciplinare nei riguardi del personale dirigente e del personale tecnico-amministrativo;

m) aggiudicare gli appalti per forniture, beni e servizi nell'ambito dei procedimenti di spesa relativi all'amministrazione centrale e stipularne i relativi contratti, con esclusione di quelli di competenza delle strutture periferiche;

n) stipulare i contratti nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

o) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

p) esercitare ogni altra attribuzione demandata al Direttore Generale dall'ordinamento, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.

3. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata di tre anni. L'incarico, rinnovabile, è conferito a persone di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni dirigenziali svolte presso organismi ed enti pubblici o privati. Il contratto è sottoscritto dal Rettore.

5. Il trattamento economico è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale può designare una dirigente o un dirigente vicario o, in alternativa, una funzionaria o un funzionario vicario, che sostituisca il Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento.
7. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente, secondo una procedura che garantisca il rispetto del principio del contraddittorio, l'incarico di Direttore Generale.

Capo II

ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è titolare delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e dei suoi centri di spesa.
2. Il Collegio esercita le seguenti competenze:
 - a) rilascia pareri obbligatori sulla proposta di bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 - b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
 - c) redige apposita relazione sulla proposta di bilancio consuntivo ed effettua verifiche, anche su richiesta del Rettore e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) redige un rapporto al Rettore e al Consiglio di Amministrazione su riscontrate gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali;
 - e) effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale e custodia;
 - f) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3. Le persone componenti il Collegio dei Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni dell'Ateneo e dei centri di spesa attinenti alle materie di competenza del Collegio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti:
 - a) una componente o un componente effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra appartenenti alla magistratura amministrativa e contabile e all'avvocatura, anche in quiescenza, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - b) una o un effettivo e una o un supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) una o un effettivo e una o un supplente scelti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
5. Almeno due delle persone componenti effettive del Collegio devono essere iscritte al Registro dei revisori contabili.
6. Le componenti e i componenti del Collegio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
7. Non possono far parte del Collegio le persone dipendenti dell'Ateneo e chi intrattenga rapporti di

collaborazione o abbia liti pendenti con l'Ateneo medesimo.

8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 15

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le funzioni di verifica e di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal Nucleo medesimo, in conformità con gli indirizzi impartiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca. Opera in piena autonomia rispetto agli altri organi, ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e pubblicità.

2. In particolare, il Nucleo di Valutazione:

- a) determina i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;
- b) verifica e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa. Nell'effettuare tale verifica tiene anche conto degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche tra il personale docente e la comunità studentesca di cui all'art. 2, c. 2 lett. g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) verifica e valuta le attività di ricerca svolte in Ateneo sulla base dei parametri di cui alla lettera a) anche ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale delle persone individuate dai Dipartimenti per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, c. 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- e) vigila sulle politiche di reclutamento sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca;
- f) svolge altresì, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca, visto anche quanto previsto dall'art. 2, c. 1, lett. r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le funzioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;
- g) riferisce periodicamente con apposite relazioni agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione;
- h) verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 39 del presente Statuto;
- i) svolge ogni altra competenza prevista dalla normativa vigente.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da:

- a) Il Coordinatore, scelto tra il personale docente dell'Ateneo;
- b) quattro componenti da individuare tra persone di elevata qualificazione ed esperienza esterne all'Ateneo, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza;
- c) una dipendente o un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo di elevata qualificazione oltre che in possesso di comprovate esperienze di valutazione;
- d) una persona rappresentante della comunità studentesca.

4. Il Coordinatore è designato dal Senato Accademico all'interno di una rosa di tre nomi scelti dal Rettore fra le professoressse e i professori dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. È designata o designato chi raggiunga la maggioranza assoluta dei voti delle e degli aventi diritto. Qualora nessuna persona ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un ballottaggio tra le due persone candidate che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti.
5. Per la presentazione delle candidature di cui al c. 4, lett. b) e c) che precede, viene pubblicato sul sito di Ateneo apposito bando. Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. La presentazione della domanda deve essere accompagnata da un *curriculum vitae*, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo. Dopo la scadenza del bando il Rettore convoca il Senato Accademico per la designazione delle componenti e dei componenti in una data non inferiore a quindici giorni da quella della convocazione medesima. Nella stessa seduta, il Senato Accademico indica il componente che sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
6. Sono designate le persone che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti tra quelle aventi diritto. Limitatamente ai posti non assegnati nel corso della prima votazione, e ferma restando la riserva di cui al precedente c. 3, lett. b), si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra persone candidate, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano designate le persone candidate che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
7. Ogni componente del Senato Accademico, nelle votazioni di cui al c. 6, ha a disposizione un numero di voti pari a quello delle componenti e dei componenti del Nucleo da designare.
8. Il rappresentante della comunità studentesca è eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, tra le iscritte e gli iscritti ai corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
9. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni con mandato rinnovabile per una sola volta, salvo il rappresentante della comunità studentesca che ha un mandato biennale, rinnovabile per una sola volta.
10. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, le componenti e i componenti esterni del Nucleo di Valutazione non possono intrattenere con l'Ateneo alcun altro rapporto, anche a titolo gratuito.
11. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione si avvale di dati e informazioni provenienti da tutte le strutture dell'Ateneo, oltre che di ogni altro elemento informativo, nazionale e internazionale, ritenuto rilevante. Le responsabili e i responsabili di tutte le strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo sono tenuti a fornire al Nucleo di Valutazione tutti gli atti, i documenti e le informazioni richieste, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo rende disponibili, in conformità con la normativa vigente, i criteri utilizzati e le risultanze della propria attività per garantirne la diffusione e la pubblicità.

Art. 16

Presidio di Qualità

1. Il Presidio di qualità sovrintende al funzionamento del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo. Gestisce i processi di assicurazione della qualità. Svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo nella elaborazione e attuazione di interventi di miglioramento della qualità della formazione e della ricerca. Supporta le strutture didattiche, monitora e verifica il loro operato nella elaborazione e attuazione degli interventi di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.
2. Il Presidio di qualità è composto dal Presidente e da un minimo di otto e un massimo di undici componenti con competenze nei processi di assicurazione della qualità, di cui tre individuati tra il personale dirigente e il personale-tecnico-amministrativo dell'Ateneo. I componenti e il Presidente sono designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, assicurando una equilibrata rappresentanza dei Dipartimenti e delle macroaree e una adeguata rappresentanza di genere. Il Presidio è integrato dal Direttore Generale o da un suo delegato e da una persona rappresentante della comunità studentesca designata dalla Consulta studentesca.
3. L'incarico di componente del Presidio della Qualità è incompatibile con quello di componente del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 17

Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo

1. La Commissione Ricerca Scientifica svolge compiti istruttori, propositivi e consultivi per gli organi di governo dell'Ateneo su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica avvalendosi, ove opportuno, della collaborazione degli Uffici dell'amministrazione centrale competenti e, eventualmente, di esperte ed esperti.

In particolare:

- a) segnala e definisce una mappatura complessiva della ricerca di Ateneo;
- b) propone agli organi di governo dell'Ateneo linee strategiche per sviluppare e indirizzare le attività di ricerca verso gli ambiti meglio rispondenti alle competenze presenti, ai settori di eccellenza individuati e ai parametri di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale, coordinandosi con il monitoraggio dei prodotti della ricerca e la relativa valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 15, c. 2, lett. c);
- c) promuove la visibilità esterna della ricerca scientifica di Ateneo, anche attraverso l'incentivazione dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e delle attività di terza missione;
- d) propone agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e per incentivare la partecipazione dell'Ateneo ai bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
- e) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla ripartizione delle risorse che l'Ateneo destina alla ricerca, alle borse di dottorato e ai contratti di ricerca, incentivando la produttività e il merito;
- f) formula proposte sulle politiche di reperimento di fondi per la ricerca e collabora alla formulazione dei bandi per il reperimento dei fondi per la ricerca;

g) esprime un parere sull'attivazione di nuovi *spin off* e sul rinnovo di quelli già attivati, tenendo conto dei risultati previsti o ottenuti, dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;

h) esamina la documentazione inerente alle invenzioni e ai brevetti presentata dalle docenti e dai docenti ed esprime un parere sull'opportunità di depositare la domanda di brevetto, tenendo conto dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;

i) si esprime su ogni altro argomento relativo all'attività di ricerca e di terza missione su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo.

2. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è istituita con Decreto Rettorale ed è costituita da sette componenti, di cui almeno due tra professoresse o professori di prima fascia e una ricercatrice o un ricercatore, assicurando, nel rispetto del principio delle pari opportunità, la rappresentanza di tutti i Dipartimenti e un'equilibrata presenza delle macroaree.

I componenti sono designati dal Senato Accademico all'interno di una rosa proposta dai Dipartimenti. A tal fine, ogni Dipartimento indica al massimo tre nominativi, di cui almeno una professoressa o un professore di prima fascia e al massimo una ricercatrice o un ricercatore.

3. Il Presidente, che coordina i lavori della Commissione, viene individuato tra le professoresse e i professori di prima fascia ed eletto dai componenti della Commissione stessa.

Il Presidente sceglie tra i componenti il vice-Presidente.

4. La Commissione resta in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati nell'incarico per un solo ulteriore mandato.

5. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è convocata, in via ordinaria, almeno ogni due mesi. Una funzionaria o un funzionario dell'Ateneo, designato dal Direttore Generale, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 18

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario promuove l'attività sportiva della comunità studentesca e del personale universitario. Sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle relative attività. Definisce, d'intesa con gli enti locali, le modalità di uso degli impianti sportivi di cui tali enti hanno la disponibilità.

2. Il Comitato è composto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 19

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti del personale docente ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Il Collegio di Disciplina, che si riunisce secondo il principio del giudizio tra pari, è nominato dal Rettore ed è composto da sette componenti, e da tre componenti supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni: una professoressa o un professore di prima fascia,

una professoressa o un professore di seconda fascia e una ricercatrice o un ricercatore in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalità definite da un apposito Regolamento che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, alle professoresses e ai professori di prima fascia, alle professoresses e ai professori di seconda fascia e alle ricercatrici e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo; due professoresses/professori di prima fascia, una professoressa/professore di seconda fascia e una ricercatrice/ricercatore in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell'Università della Tuscia, designati dal Senato Accademico nell'ambito di una rosa di persone candidate individuate a seguito di avviso pubblico. I componenti supplenti (una unità di prima fascia, una unità di seconda fascia e una ricercatrice o un ricercatore) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui al presente comma. Il Rettore nomina il Presidente del Collegio di Disciplina tra le professoresses e i professori di prima fascia che ne sono componenti.

3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero una persona da lui delegata nonché la persona sottoposta ad azione disciplinare, eventualmente assistita da un'avvocata o da un avvocato di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza studentesca, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al c. 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione di tali organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. Nel caso in cui sia contestata una violazione disciplinare commessa dal Rettore, il potere di avviare il procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al Rettore nella procedura sono esercitate dal Decano dell'Ateneo. Nel caso sia contestata una violazione disciplinare commessa da una persona componente del Collegio in servizio presso l'Ateneo, nel relativo giudizio subentra la supplente o il supplente del relativo ruolo.

9. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Il solo rimborso spesa è previsto nel caso di componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 20

Commissione Etica

1. La Commissione Etica svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi in merito all'attuazione e al rispetto del Codice Etico di cui al precedente art. 3. Favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie.
2. La Commissione Etica è nominata con Decreto Rettorale, previo parere favorevole del Senato Accademico, ed è costituita da cinque componenti:
 - a) un Presidente, scelto tra professoressse e professori di prima fascia in materie giuridiche;
 - b) una professoressa o un professore di seconda fascia e una ricercatrice o un ricercatore;
 - c) due unità del personale dirigente e tecnico-amministrativo.
3. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un solo ulteriore mandato.
4. Il procedimento di fronte alla Commissione Etica e gli atti che essa può adottare sono disciplinati dal Codice Etico di cui al precedente art. 3.

Art. 21

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d'ora in poi "il Comitato") svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica per l'ottimizzazione delle condizioni di lavoro attraverso il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di benessere organizzativo. In particolare, promuove la cultura delle pari opportunità, il riconoscimento della diversità di genere e di abilità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, e di violenza fisica e psichica.
2. Il Comitato ha composizione paritaria tra i generi ed è formato da sei componenti, tre dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e tre nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, in modo da garantire la medesima rappresentanza tra personale docente e tecnico-amministrativo.
3. Le modalità di costituzione e la durata del mandato del Comitato sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Comitato con proprio Regolamento disciplina il funzionamento dell'organo.

Art. 22

Garante della comunità studentesca

1. Il Garante è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, all'interno di una rosa di nominativi proposti dalla Consulta studentesca tra personalità di riconosciuta autorevolezza e indipendenza di giudizio, estranee ai ruoli dell'Ateneo e aventi una formazione giuridica e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, per un periodo di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Garante è a disposizione della comunità studentesca per assisterla nell'esercizio dei propri diritti e

per ricevere eventuali reclami motivati. In particolare, a tal fine vigila sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera universitaria; esamina i reclami ricevuti rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di uffici o singoli componenti dell'Ateneo ritenuti in contrasto con la normativa vigente.

3. Il Garante svolge un'adeguata istruttoria sui reclami ricevuti, tutelando studentesse e studenti da ogni ritorsione. Ha il diritto di compiere accertamenti e può chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio, struttura o singola componente dell'Ateneo. Qualora non sia possibile dirimere la questione, riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato Accademico, adotta gli atti di competenza.

4. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e alla Consulta studentesca.

Art. 23

Consulta studentesca

1. La Consulta studentesca è l'organo autonomo di rappresentanza e di coordinamento della comunità studentesca che svolge funzioni consultive e propositive rispetto agli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e per quelle indicate ai successivi cc. 2 e 3.

2. La Consulta studentesca, a maggioranza assoluta della sua rappresentanza, esprime parere, entro trenta giorni dalla richiesta nei casi previsti dal presente Statuto e, in particolare, sulle seguenti materie:

- a) il Regolamento Didattico – parte generale;
- b) l'organizzazione dei servizi dedicati alla comunità studentesca e gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
- c) l'attività di tutorato e di orientamento;
- d) la disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico di studentesse e studenti;
- e) i criteri per la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività culturali e ricreative delle associazioni studentesche formalmente riconosciute dal Senato Accademico.

3. La Consulta studentesca esprime, altresì, il proprio parere su ogni altra questione riguardante gli studenti sulla quale gli organi di governo ritengano tale parere opportuno. Può rivolgere proposte e interrogazioni a tutti gli organi accademici su tematiche relative all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio. Promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.

4. L'Ateneo garantisce supporti logistici e l'accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti attribuiti alla Consulta studentesca nel rispetto della vigente normativa.

5. La Consulta studentesca, di nomina rettorale, è composta da:

- a) due rappresentanti per Dipartimento eletti all'interno dei rispettivi corsi di studio;
- b) i rappresentanti della comunità studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione;
- c) una persona rappresentante delle dottorande e dottorandi, specializzande e specializzandi, eletta tra le persone iscritte ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo.

6. Il mandato della rappresentanza studentesca è biennale ed è rinnovabile una sola volta.

7. Nella seduta di insediamento, la Consulta studentesca elegge tra i propri componenti, a maggioranza

assoluta, Presidente e Vicepresidente, che vengono poi nominati con Decreto Rettorale. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Nella stessa seduta, la Consulta studentesca stabilisce con propria delibera le regole di funzionamento dell'organo, in linea con i principi previsti per gli organi collegiali dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. La Consulta studentesca è validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Vicepresidente svolge le funzioni di segretario della Consulta studentesca. Per le sostituzioni dei componenti a qualsiasi titolo decaduti si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

9. È diritto di ciascuna e ciascun singolo studente avanzare proposte e interpellanze alla Consulta studentesca sulle materie di competenza della Consulta stessa.

Art. 24

Conferenza di Ateneo

1. La Conferenza è strumento di partecipazione di tutta la comunità dell'Ateneo. È composta da tutto il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, dalla comunità studentesca nonché da tutte le persone che lavorano a qualsiasi titolo presso l'Ateneo.

2. La Conferenza di Ateneo è convocata dal Rettore, di norma, almeno una volta all'anno.

3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di Rettore vengono proposte e discusse nella Conferenza di Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal Decano ai sensi dell'art. 10, c. 8 dello Statuto.

Art. 25

Advisory Board

1. Il Rettore può istituire, previo parere del Senato Accademico, un *Advisory Board*.

2. L'*Advisory Board* è composto da almeno tre componenti esterni, che non devono avere avuto in precedenza rapporti lavorativi con l'Ateneo, di riconosciuta qualificazione internazionale. Il mandato dei componenti dell'*Advisory Board* è di tre anni, è rinnovabile una sola volta e non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento o indennità.

L'*Advisory Board* si esprime sulle tematiche sulle quali viene consultato, formulando valutazioni e avanzando proposte orientate allo sviluppo strategico e alla crescita dell'Ateneo.

TITOLO III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 26

Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo, che sono quelli sottoposti al controllo di legittimità e di merito del competente Ministero, sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, sentiti i Dipartimenti, fatta eccezione per il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentiti i Dipartimenti.

2. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento è deliberato ai sensi del c. 1 del presente articolo, sentita la Consulta studentesca.
5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo.

Art. 27

Regolamenti

1. I Regolamenti diversi da quelli di cui all'art. 26 sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. I Regolamenti dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa, proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. In caso di rilievi da parte del Senato o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con atto motivato, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento. Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.
3. I Regolamenti sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 28

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e della terza missione. I Dipartimenti sono, altresì, titolari delle altre funzioni previste dalla legislazione vigente.
2. Il numero di docenti per l'istituzione dei Dipartimenti è di almeno 35 unità, ovvero 20 nel caso in cui i docenti costituiscano almeno l'80% di tutto il corpo docente dell'Ateneo appartenente a una medesima area disciplinare.

3. La deliberazione sulla istituzione dei Dipartimenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei Dipartimenti stessi alle dimensioni dell'Ateneo.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente c. 1 i Dipartimenti:

- a) promuovono e coordinano attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni appartenente al corpo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
- b) assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;
- c) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;
- d) propongono, organizzano, coordinano e disciplinano, secondo le modalità di cui al successivo art. 31 e tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili, l'attività didattica dei corsi di studio e predispongono i relativi Regolamenti;
- e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, e con il consenso delle docenti e dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I Dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedo per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) organizzano attività di terza missione per concorrere allo sviluppo del territorio;
- g) sentiti i Consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
- h) organizzano le attività didattiche dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono realizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento;
- i) garantiscono adeguato supporto amministrativo e organizzativo ai corsi di dottorato ad esso afferenti;
- j) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca; provvedono altresì all'assegnazione dei compiti alle docenti e ai docenti ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente statale e dei Regolamenti di Ateneo;
- k) formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di professoresse e professori di prima e seconda fascia e delle ricercatrici e ricercatori a tempo determinato;
- l) avanzano le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, delle attività svolte e programmate e dei finanziamenti acquisiti nonché dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;
- m) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo.

5. Le procedure di mobilità del personale docente da un Dipartimento a un altro sono disciplinate con Regolamento.
6. Le modalità di verifica dei requisiti di cui al c. 2 e l'eventuale conseguente soppressione dei Dipartimenti sono disciplinate dal Regolamento di cui al comma precedente.
7. La decisione sulla soppressione dei Dipartimenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 29

Organi di Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio del Dipartimento;
 - b) il Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dalle professoresse e dai professori afferenti al Dipartimento, dalle ricercatrici e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, da un rappresentante delle persone iscritte ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione e delle persone titolari di contratto di ricerca afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e, comunque, non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I Regolamenti di Dipartimento e quelli dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza delle studentesse e degli studenti iscritti nei rispettivi Consigli in conformità con i principi del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, le docenti e i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte nella composizione allargata e a maggioranza assoluta delle persone presenti, fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa vigente statale e dai Regolamenti dell'Ateneo.
5. Nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, i Consigli di Dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione.
6. Il Direttore è una professoressa o un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta delle persone aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra chi nell'ultima votazione abbia riportato il maggior numero di voti. È eletta la persona che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, si applica il principio di anzianità di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 43 dello Statuto.

Art. 30

Commissione paritetica personale docente-rappresentanza studentesca

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza studentesca, presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica personale docente-rappresentanza studentesca che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio alla comunità studentesca di competenza del Dipartimento stesso; la Commissione individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attività e formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari corsi di studio e la snellezza operativa della Commissione medesima.

Art. 31

Consigli dei corsi di studio

1. Per i corsi di studio a essi afferenti, i Dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti Consigli, prevedendo, ove ritenuto opportuno, in ragione della loro omogeneità, un unico consiglio per più Corsi di studio.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 32

Unità di ricerca e di servizio

1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilità esterna, e per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza oneri per l'amministrazione, specifiche unità, comunque denominate, come articolazioni interne dei singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unità è disciplinata dal successivo c. 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo c. 4 per quelle interdipartimentali.
2. L'unità è diretta da un Coordinatore, al quale possono essere delegate specifiche funzioni e responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Nel caso delle unità interne al Dipartimento, il Coordinatore di cui al c. 2 è nominato dal Direttore, su designazione del Consiglio di Dipartimento, fra il personale docente del Dipartimento stesso.
4. Le unità interdipartimentali sono istituite mediante apposita convenzione. La convenzione disciplina il conferimento da parte dei Dipartimenti delle risorse umane e finanziarie necessarie al funzionamento dell'unità e le modalità di designazione del Coordinatore di cui al c. 2, che viene nominato con disposto adottato di concerto tra le Direttrici e i Direttori interessati.

Art. 33

Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca

1. Le modalità di funzionamento dei corsi di dottorato e la composizione e le attribuzioni dei relativi

Collegi dei docenti, che ne rappresentano gli organi di gestione, sono definite dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

2. I Collegi dei docenti organizzano le attività di ricerca e di formazione dei rispettivi corsi di dottorato.

Art. 34

Scuole di specializzazione e master

1. L'Ateneo promuove l'attivazione di Scuole di specializzazione, funzionali alla formazione in specifici ambiti professionali e al rilascio di diplomi che legittimino la qualifica di specialista, e di corsi di alta qualificazione formativa e scientifica, finalizzati allo sviluppo di elevate capacità applicative e professionali.

2. L'istituzione e il funzionamento delle Scuole di specializzazione e dei corsi di alta formazione previsti dalla normativa vigente sono disciplinati, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 35

Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) sostiene e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, artistiche, demo-antropologiche, scientifiche e naturalistiche al fine di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento e ostensione delle collezioni medesime nonché di attività espositive a sostegno della didattica dell'Ateneo e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione e al funzionamento dello SMA sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 36

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ha lo scopo di sviluppare e organizzare, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico di Ateneo. Lo SBA ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce l'organizzazione e il funzionamento dello SBA.

Art. 37

Centri di ricerca e di servizio dell'Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, può istituire Centri di ricerca e Centri di servizio.

2. Le proposte possono essere presentate dal Senato Accademico o dai Consigli di Dipartimento,

secondo i criteri e con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Al fine di ottimizzare la gestione amministrativo-contabile delle diverse strutture, il Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura di cui al c. 1, può istituire un Centro Integrato di Ateneo (CIA) quale struttura di servizio responsabile del coordinamento della gestione amministrativa e contabile delle predette strutture. In questo caso, i Centri di ricerca e di servizio sono, di norma, sezioni del CIA, dotate di un proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 38

Organismi interuniversitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, può costituire organismi interuniversitari ovvero deliberare l'adesione dell'Ateneo a organismi interuniversitari già esistenti.
2. Le proposte possono essere presentate dal Senato Accademico o dai Consigli di Dipartimento, secondo i criteri e con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Nel caso in cui i predetti organismi abbiano sede amministrativa presso l'Ateneo, sono, di norma, sezioni del CIA, dotate di un proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.

TITOLO V

L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 39

Principi generali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa

1. Le attività amministrative dell'Università della Tuscia sono disciplinate nel rispetto dell'art. 97, c. 1 della Costituzione e del D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, dei seguenti principi:
 - a) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo, e le funzioni di gestione, di competenza del Direttore Generale, dei dirigenti e dei titolari dei servizi e degli uffici, secondo quanto prescritto nei commi successivi;
 - b) scelta del metodo della programmazione per la definizione dell'indirizzo politico da parte degli organi di governo;
 - c) monitoraggio e controllo dell'attuazione degli indirizzi impartiti dagli organi di governo;
 - d) controllo della regolarità amministrativa e contabile degli atti nonché verifica della funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
 - e) trasparenza dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
 - f) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;
 - g) individuazione delle responsabilità individuali nell'attuazione delle decisioni;
 - h) progressivo miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante l'ulteriore sviluppo di sistemi informativi e con ampio ricorso alla tecnologia e all'innovazione;
 - i) razionalizzazione del costo del lavoro anche grazie al contenimento della spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica;
 - j) valorizzazione delle risorse umane anche grazie alla formazione e alla valutazione delle prestazioni

al fine di favorire lo sviluppo professionale in base al merito e un correlato trattamento economico accessorio;

k) pari opportunità nonché assenza di qualunque forma di discriminazione.

2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina l'organizzazione amministrativa secondo i seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione alla cittadinanza e l'attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mediante l'adozione di un Piano Strategico triennale contenente gli obiettivi da conseguire nelle aree strategiche dell'Ateneo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Gli organi di governo esercitano le sole funzioni amministrative a essi tassativamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. L'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo è esercitata, in attuazione degli indirizzi forniti dagli organi di governo, dai centri di spesa individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al c. 2 del presente articolo anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti delle/dei responsabili della gestione in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 40

Organizzazione dell'Ateneo

1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi generali relativi alle linee fondamentali dell'organizzazione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'applicazione della normativa relativa alla disciplina dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si articola nei Centri autonomi di spesa secondo la disciplina prevista nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. L'organigramma dell'amministrazione centrale è articolato in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, uffici e sezioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Art. 41

Funzioni dirigenziali

1. Al personale dirigente compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e secondo la disciplina dettata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il personale dirigente è responsabile dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali è preposto, della realizzazione dei programmi e del conseguimento degli obiettivi affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Nell'attuazione dei suddetti programmi e nel perseguimento degli obiettivi il personale dirigente adotta i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa nonché di acquisizione delle entrate. Il personale dirigente provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

3. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti dal Direttore Generale a dirigenti in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano mostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneità a assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

Art. 42

Formazione e professionalità

1. L'Ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale dirigente e tecnico- amministrativo. L'Ateneo definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi nonché gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni, l'Ateneo organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Fermo restando quando previsto dall'art. 2, c. 1, lettera s) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta studentesca sia dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono svolgere incarichi di natura politica per la durata del mandato.

2. I mandati di Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente della Commissione Ricerca Scientifica, di Garante della comunità studentesca, di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva. Il mandato delle rappresentanze studentesche negli organi è biennale e rinnovabile per una sola volta.

3. Al Rettore, al Pro-Rettore vicario, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ad essi equiparati, al Garante della comunità studentesca, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La misura del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinata dal Senato Accademico.

Art. 44

Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto spetta al Senato Accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato Accademico o da un Consiglio di Dipartimento.

Art. 45

Adeguamento dei Regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello Statuto

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 26, cc. 3, 4 e 5, vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti i Regolamenti vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo. Entro lo stesso termine, l'Ateneo procede al riordino nonché a una generale razionalizzazione e semplificazione dei Regolamenti.

Art. 46

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.